



PATTO DI INTEGRITÀ

Premessa

1. Ai fini del presente documento s'intende:
 - a) Ente: l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Bergamo.
 - b) Operatore Economico: soggetto concorrente partecipante alle procedure di gara indette dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Bergamo, ovvero che sia affidatario di lavori, servizi o forniture di beni;
2. il presente documento deve essere debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente partecipante alle procedure di gara indette dall'Ente, ovvero che sia affidatario di lavori, servizi o forniture di beni nei confronti dell'Ente;
3. il presente documento, una volta sottoscritto, costituisce parte integrante di qualsiasi contratto o convenzione stipulata con l'Ente;
4. la mancata sottoscrizione del presente documento, per accettazione totale di quanto in esso contenuto, comporterà l'automatica esclusione da qualsiasi procedura di gara e/o di affidamento di incarichi.

Art. 1 -Ambito di applicazione

1. Il patto di Integrità degli appalti, da considerarsi allegato alla documentazione di gara nell'ambito di delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori esperita dall'Ente, di importo uguale o superiore a 10.000€ (diecimila euro) regola i comportamenti degli Operatori Economici e dei dipendenti dell'Ente;
2. esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Ente e gli Operatori Economici individuati nel comma 1), di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall'Ente;
4. l'espresa accettazione del presente Patto di integrità costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara indette dall'Ente di importo uguale o superiore a 10.000€;
5. una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per espresa accettazione dal titolare o legale rappresentante dell'Operatore, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento.



Art. 2 – Obblighi degli operatori economici nei confronti dell’Ente

1. Con l’accettazione del presente documento l’Operatore:

- a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Ente;
- c) dichiara di non aver corrisposto ad alcuno né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non aver in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi incluse gli artt. 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) e gli artt. 2 e seguenti della L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della suddetta normativa;
- e) dichiara che la partecipazione alla procedura di aggiudicazione del servizio non contrasta con il divieto imposto dall’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni con L. 135/2012 (nei termini dell’interpretazione fornita dal MISE con nota prot. 100928 del 27 maggio 2014 e dal MEF – RGS con nota n. prot. 26393 del 25.03.2014);
- f) dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- g) si impegna a segnalare all’Ente qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;
- h) si impegna a segnalare all’Ente qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell’Ente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o alla esecuzione del contratto.;
- i) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti f) e g) costituiscano reato, a sporgere denuncia alla Autorità Giudiziaria;



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

«FILIPPO LUSSANA MEDICO CHIRURGO (1820 - 1897)»

- j) si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere, etc.);
 - k) si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
 - l) dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013 n. 62), si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'Ente;
 - m) dichiara di essere consapevole che il personale dipendente dell'Ente, al quale vengano offerti regali o vantaggi economici o altre utilità il cui valore stimato ecceda la soglia del modico valore fissata dal già menzionato Codice, provvede a rifiutarlo e ad informare dell'offerta in forma scritta il Responsabile della prevenzione o della corruzione;
 - n) si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto:
 - ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi ed all'immagine dell'Ente, dei dipendenti e degli amministratori dello stesso;
 - a relazionarsi con i dipendenti dell'Ente con rispetto, evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
 - o) si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Ente per tutti i sub-affidamenti;
2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche di propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore con i propri subcontraenti.



Art. 3 – Obblighi dell’Ente

L’Ente si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazioni di detti principi ed, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione della norma stessa.

Art. 4 – Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata all’esito di un procedimento di verifica nel corso del quale venga garantito l’adeguato contraddittorio con l’Operatore.
2. Nel caso di violazione da parte dell’Operatore, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni assunti col presente Patto di integrità, saranno applicate anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile;
 - c) segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici ed alle competenti Autorità.
3. L’Ente terrà conto della violazione degli impegni assunti con l’accettazione del presente Patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento.

Art. 5 – Efficacia del Patto di integrità

Il presente Patto di integrità per appalti di servizi, forniture e lavori, nonché di affidamenti dispiega il suo effetto sino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

Art. 6 – Pubblicità del Patto di integrità

Il presente Patto di integrità per appalti di servizi, forniture e lavori è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".